


## **INDICE**

<b>Art. 1</b>	
Finalità delle norme, ambito di applicazione e prescrizioni generali	Pag. 1
<b>Art. 2</b>	
Efficacia e applicabilità delle Norme Geologiche di Piano in rapporto alle norme urbanistiche di attuazione N.T.A.	Pag. 3
<b>Art. 3</b>	
Elaborati costitutivi della componente geologica, idrogeologica e sismica	Pag. 4
<b>Art. 4</b>	
Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni componente geologica P.G.T. 2010	Pag. 5
<b>Art. 5</b>	
Raccordo delle Norme Geologiche di Piano con le N.T.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico P.A.I.	Pag. 6
<b>Art. 6</b>	
Raccordo delle Norme Geologiche di Piano con le N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P.	Pag. 7
<b>Art. 7</b>	
Prescrizioni per tutte le classi di fattibilità geologica per le azioni di piano	Pag. 8
<b>Art. 8</b>	
Prescrizioni CLASSE II di fattibilità geologica	Pag. 9
<b>Art. 9</b>	
Prescrizioni CLASSE III di fattibilità geologica	Pag. 12
<b>Art. 10</b>	
Prescrizioni CLASSE IV di fattibilità geologica	Pag. 16

---




COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

<b>Art. 11</b>		
Conservazione e salvaguardia della rete di drenaggio delle acque superficiali		Pag. 23
<b>Art. 12</b>		
Fognature e condotte interrato		Pag. 24
<b>Art. 13</b>		
Scarico di acque reflue domestiche o assimilabili nel suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e in corpi idrici superficiali in aree non servite da pubblica fognatura		Pag. 25
<b>Art. 14</b>		
Modificazioni morfologiche e agricole-forestali del suolo in corrispondenza delle aree non edificate		Pag. 26
<b>Art. 15</b>		
Ricerca e sfruttamento acque sotterranee		Pag. 27

---




## **NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

### **Art. 1**

#### **Finalità delle norme, ambito di applicazione e prescrizioni generali**


Le presenti Norme Geologiche di Piano integrano l'azonamento riportato nelle Carte della fattibilità geologica a scala 1:5.000 e 1:2.000. Esse si applicano a qualsiasi intervento pubblico o privato che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. Tutte le prescrizioni indicate nei successivi articoli sono parte integrante delle N.T.A. del P.G.T. 2010. Nel certificato di destinazione urbanistica CDU, dovrà essere contenuta l'identificazione della classe o delle classi di fattibilità individuata nelle tavole DP.G.08, DP.G.09, DP.G.10. La suddetta cartografia di fattibilità geologica e quella del nuovo Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-PAI (DP.G.06) dovrà essere sempre allegata alla richiesta del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (D.I.A.). Il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (D.I.A.) relativi agli interventi di nuova costruzione [*lettera e*] L.R. 12/2005], di ristrutturazione urbanistica [*lettera f*], di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente [*lettera d*] nonché in alcuni casi anche per interventi di cui alle *lettere a), b) e c)* come specificato all'art.7 e successivi, è subordinata alla presentazione di una relazione geologica e/o geotecnica (e in alcuni casi anche di una relazione idraulica) o di una dichiarazione a firma di un geologo iscritto all'Ordine dei Geologi, come anche prescritto dall'art. 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia", e dalle normative nazionali e regionali in campo edilizio-urbanistico e di difesa del suolo. Lo studio geologico/geotecnico previsto per ogni singola classe di fattibilità dovrà essere presentato all'atto della richiesta del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, essendo parte integrante degli atti progettuali (art. 52 del D.P.R. 380/2001) e considerazione che esso rappresenta un dato essenziale per definire la fattibilità dell'opera, dovrà fare riferimento ad un livello di progettazione definitivo.



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

Senza la produzione della sopra indicata documentazione geologica/geotecnica ovviamente rapportata all'importanza tecnica dell'opera e/o alla complessità dell'area, le istanze presentate all'Amministrazione Comunale di Montesegeale per l'ottenimento di autorizzazioni, e permessi di costruire non saranno considerate complete e quindi meritevoli della dovuta istruttoria e di successiva approvazione. Le indagini e gli studi previste dalle presenti norme sono da ritenersi preventive e non possono in nessun caso essere sostitutive, anche se possono comprendere, quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 “*Norme tecniche per le costruzioni*”, indicato per brevità nelle presenti norme con la sigla NTC/08, e dalla successiva Circolare 2 febbraio 2009 n°617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “*Istruzioni per l'applicazione delle NTC/2008*” indicata nel seguito con la sigla CIRC/09. In altre parole lo studio geologico/geotecnico per ogni singola classe di fattibilità fa parte esclusivamente della documentazione necessaria per la richiesta del permesso di costruire o per la denuncia di inizio attività (D.I.A.) e non rappresenta e non sostituisce quanto prescritto per la progettazione esecutiva struttura e geotecnica dalle NTC/08 e dalla successiva CIRC/09 ovvero non rappresenta e non sostituisce *la relazione geologica* (6.2.1 delle NTC/08 e C6.2.1 della CIRC/09), *la relazione geotecnica* (6.2.2 delle NTC e 6.2.2 della CIRC/09) e *la relazione sulla modellazione sismica riguardante la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione* (3.2 delle NTC/08 e C3.2 della CIRC/09).



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**Art. 2**

**Efficacia e applicabilità delle Norme Geologiche di Piano  
in rapporto alle norme urbanistiche di attuazione N.T.A.**

Tutte le norme indicate nella carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. DP.G.08, DP.G.09, DP.G10) e nelle presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo, sono cioè immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario e prevalgono su ogni contraria situazione recata da regolamenti o provvedimenti prevenienti, ancorché non espressamente revocati. Il rispetto delle normativa è vincolante, ma sarà discrezione dell'Amministrazione comunale richiedere ulteriori od integrative documentazioni in qualsiasi fase sia di concessione che di realizzazione di ogni singolo intervento. Le norme manterranno pieno valore prescrittivi per tutto il tempo di vigenza del Documento di Piano del P.G.T. e fino a quando eventuali nuove norme tecniche statali o regionali non introducano elementi di macroscopico contrasto, ovvero obblighino, comunque a procedere con adeguamenti sostanziali. Qualora sia riscontrato contrasto tra l'azzonamento urbanistico e quello individuato nelle carte di fattibilità geologica si intende prevalente il secondo, questo criterio vale anche per quanto riguarda eventuali contrasti tra le N.T.A. e le presenti Norme Geologiche di Piano.




### **Art. 3**

#### **Elaborati costitutivi della componente geologica, idrogeologica e sismica**

Sono elaborati costitutivi della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale di Montesegeale per il P.G.T. le presenti Norme Geologiche di Piano, la relazione illustrativa e i seguenti allegati cartografici:

Tav. DP.G.01 - Carta geologica	scala 1:10.000
Tav. DP.G.02 - Carta idrogeologica e del sistema idrografico	scala 1:10.000
Tav. DP.G.03 - Carta geolitologica e della dinamica geomorfologica	scala 1:10.000
Tav. DP.G.04 – Carta della pericolosità sismica locale (PSL)	scala 1:5.000
Tav. DP.G.05 – Carta dei vincoli	scala 1:5.000
Tav. DP.G.06 - Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.	scala 1:5.000
Tav. DP.G.07 - Carta di sintesi	scala 1:5.000
Tav. DP.G.08 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano dell'intero territorio comunale	scala 1:5.000
Tav. DP.G.09 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano Capoluogo, Camolino, Bregni, Languzzano, Case del Molino Balestrero, Fornace, Cà Fracce	scala 1: 2.000
Tav. DP.G.10 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano: Sanguignano, Molino Montà	scala 1: 2.000

In caso di non corrispondenza fra elaborati grafici in scala diversa, valgono le prescrizioni delle tavole a scala maggiore. In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e le Norme Geologiche di Piano le prescrizione delle norme prevalgono su quelle degli elaborati grafici.




COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**Art. 4**

**Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni dello componente geologica P.G.T. 2010**

Nel caso intervengano modifiche dell'assetto geomorfologico, idrogeologico, idraulico ecc. a causa di eventi o interventi successivi alla redazione dello studio geologico di cui alle presenti norme, oppure si rendessero necessari approfondimenti di indagini (ad esempio per dettagliare maggiormente la zonazione della pericolosità in un'area in classe IV o per accertare la possibilità di declassare porzioni di territorio graduando maggiormente la pericolosità o per individuare le prescrizioni per procedere all'edificazione), sarà indispensabile aggiornare lo studio per le aree interessate. Lo studio così revisionato in alcuni casi dovrà ottenere il parere di conformità da parte degli Enti competenti (Regione Lombardia e/o Amministrazione Provinciale) e quindi il nuovo azzonamento geologico sarà recepito dall'amministrazione comunale attraverso una specifica variante che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti. In assenza di tali variazioni sarà comunque necessaria una revisione generale dello studio per il rinnovo o rifacimento quinquennale del Documento di Piano del P.G.T.



### **Art. 5**

#### **Raccordo delle Norme Geologiche di Piano con le N.T.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico P.A.I.**

La nuova delimitazione delle aree interessate da dissesto idrogeologico riportata nella Tav.DP.G.06 individua nel territorio di Montesegeale le seguenti tipologie di dissesto idrogeologico e idraulico:

#### **1. frane**

- *Fa aree interessate da frane attive*
- *Fq aree interessate da frane quiescenti*
- *Fs aree interessate da frane stabilizzate*

#### **2. esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio del T.Ardivestra e Schizzola**

- *Ee aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata*


#### **3. Area a Rischio Idrogeologico Molto Elevato PS/276**

172-LO-PV Sanguignano suddivisa in Zona 1 e Zona 2

In tali aree valgono le prescrizioni dell'art.9 delle N.T.A. del PAI riportate all'art.7. Per quanto riguarda l'attribuzione della classe di fattibilità geologica alle suddette tipologie di processi sono stati seguiti i criteri indicati nella D.g.r. n°8/7374 del 2008 come riportato nella tabella sottostante. In ogni caso vale sempre la norma più restrittiva.

Correlazione fra voci legenda PAI e classi di fattibilità geologica	
Voci legenda PAI	Classe di Fattibilità
Fa – frana attiva	Classe 4 gravi limitazioni
Fq – frana quiescente	Classe 4 gravi limitazioni
Fs – frana stabilizzata	Classe 3/4 consistenti e gravi limitazioni
Ee – pericolosità molto elevata	Classe 4 gravi limitazioni
PS/267	
Zona 1	Classe 4 gravi limitazioni
Zona 2	Classe 3/4 consistenti e gravi limitazioni





## **Art. 6**

### **Raccordo delle Norme Geologiche di Piano con le N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P.**

Gli ambiti di tutela individuati nel comune di Montesegeale dal *Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia* PTCP adottato nel settembre 2002 e visualizzati nella cartografia di progetto del Documento di Piano e nella VAS sono i seguenti:


#### **1. Sistemi di rilevanza sovra comunale**

- aree di consolidamento dei caratteri naturalistici
- aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica
- viabilità di interesse paesistico
- centri e nuclei storici

#### **2. Aree di elevata naturalità**

- Aree di elevato contenuto naturalistico


In tali ambiti fermo restando l'azzoneamento riportato nelle carte di fattibilità geologica e le norme indicate all' Art.7 e successivi, si recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti negli Art. 32 (*Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio*), 33 (*Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovracomunale*) e 34 (*Prescrizioni relative alle aree di elevata naturalità*) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP le quali non risultano in contrasto con l'azzoneamento geologico ma anzi rappresentano un rafforzamento normativo per la salvaguardia geoambientale del territorio.



### **Art. 7**

#### **Prescrizioni per tutte le classe di fattibilità geologica per le azioni di piano**

Per qualsiasi intervento edilizio-urbanistico o infrastrutturale da realizzarsi nel comune di Montesegeale si dovranno rispettare le prescrizioni per ogni singola classe di fattibilità geologica indicate nelle presenti norme e quanto previsto per le varie fasi di progettazione dal D.M. 14 gennaio 2008 “*Norme tecniche per le costruzioni*” NTC/08 e dalla successiva Circolare 2 febbraio 2009 n°617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “*Istruzioni per l’applicazione delle NTC/2008*” CIRC/09. In tal senso laddove sarà necessario una successiva progettazione geotecnica e strutturale esecutiva (Cap.10 NTC/08) da presentare al comune prima dell’inizio dei lavori (esempio per la costruzione di un fabbricato), la documentazione geologica/geotecnica per la richiesta del permesso di costruire o per la denuncia di inizio attività (D.I.A.) potrà essere preliminare con anticipazioni e rimandi alle successive relazioni prescritte dalle suddette normative rappresentate dalla *relazione geologica* (6.2.1 delle NTC/08 e C6.2.1 della CIRC/09), *relazione geotecnica* (6.2.2 delle NTC e 6.2.2 della CIRC/09) e *relazione sulla modellazione sismica riguardante la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione* (3.2 delle NTC/08 e C3.2 della CIRC/09). Lo studio e le indagini preventive, con i contenuti riportati per ogni singola classe negli articoli 8, 9, 10 e 11, saranno commisurate all’importanza ed estensione dell’opera in progetto e alle condizioni al contorno ed avranno lo scopo di verificare la fattibilità dell’intervento e definire il modello geologico, idrogeologico, geotecnico e sismico preliminare del sottosuolo e quindi indicare i criteri progettuali ed esecutivi di tutte le opere/interventi interagenti con i terreni o con le acque superficiali e sotterranee. Nel caso di opere/interventi che non comportino una progettazione geotecnica e strutturale esecutiva da presentare al comune prima dell’inizio dei lavori, lo studio dovrà seguire già in fase di richiesta autorizzativa comunale le prescrizioni delle NTC/08 e della CIRC/09. Pertanto si ribadisce quanto indicato all’Art.1 e cioè che lo studio geologico/geotecnico prescritto dalle presenti norme per ogni singola classe di fattibilità fa parte esclusivamente della documentazione necessaria per la richiesta del permesso di costruire o per la denuncia di inizio attività (D.I.A.) e non rappresentano e non sostituisce quanto prescritto per la progettazione esecutiva struttura e geotecnica dalle NTC/08 e dalla CIRC /09.




## **Art. 8**

### **Prescrizioni CLASSE II di fattibilità geologica**

**CLASSE II – FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI:** aree nelle quali le condizioni di ridotta pericolosità geomorfologica, idrogeologica e idraulica possono essere controllate con l'adozione di semplici criteri tecnico-costruttivi e/o con la realizzazione di interventi di salvaguardia idrogeologica limitati al singolo lotto edificatorio o al suo immediato intorno.

**A. Interventi di nuova costruzione fuori terra o interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente e qualsiasi intervento edificatorio non ricadente nei casi di cui alle lettere a), b), c) della L.R. 12/2005:** studio in linea di massima limitato al singolo progetto edilizio che definisca il modello geologico/geotecnico del sottosuolo, indichi le necessarie indagini di approfondimento per le successive fasi progettuali che dovranno fare riferimento alle NTC/08 e alla CIRC/09 e nelle aree in pendio o in prossimità di pendii valutati, oltre alla stabilità localizzata dei fronti scavo e di riporto con altezza superiore a 2 m, anche la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto considerando a tale scopo le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, indicando eventuali prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica dell'area. Le verifiche di stabilità dovranno essere eseguite a breve termine cioè in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità durante l'esecuzione dei lavori, e a lungo termine con o senza strutture definitive di sostegno utilizzando i metodi previsti dalle NTC/08 e dalla CIRC/09. La verifica idrogeologica deve prevedere una disamina della circolazione idrica superficiale e profonda verificando eventuali interferenze con le opere in progetto e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica indicando eventuali prescrizioni per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee e superficiali.




COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

Nei casi contemplati dal D.Lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” dovrà essere valutato lo stato qualitativo del suolo e delle acque sotterranee e qualora nell’area si preveda il riporto di materiale/terreno si dovrà seguire la procedura prevista all’art.186 “Terre e rocce da scavo” del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.L. 16 gennaio 2008 n°4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 recante norme in materia ambientale*” considerando la destinazione d’uso finale dell’area. La caratterizzazione del suolo/sottosuolo dovrà essere definita mediante l’esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove penetrometriche statiche CPT o dinamiche pesanti SCPT, sondaggi a carotaggio continuo, trincee esplorative, ecc.) eventualmente integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le indagini geognostiche saranno programmate e dimensionate in base alle caratteristiche e alle conoscenze geologiche del sito, nonché in relazione allo specifico intervento previsto. La scelta della tipologia delle indagini resta quindi una valutazione responsabile del geologo incaricato. Nel caso vi siano già dei dati litologici, idrogeologici e geotecnici relativi ad indagini geognostiche eseguite nelle immediate vicinanze del comparto in esame e questi siano adeguati e sufficienti in rapporto all’opera prevista, le indagini di dettaglio possono essere ridimensionate ed al limite evitate. Tale valutazione è rimandata al singolo professionista ad esclusione delle aree ricadenti nelle classi III e IV di fattibilità geologica. Alla relazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati grafici minimi:

1. stralcio carta fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. DP.G.08, DP.G.09, DP.G10);
2. cartografie tematiche di inquadramento generale (carta geologica, geomorfologica, idrogeologica, ecc.) su base aerofotogrammetria a scala non superiore a 1:5000 e di dettaglio (litologica, geotecnica, ecc) alla scala dei progetti e comunque non superiore a 1:1.000;
3. sezioni (litostratigrafiche, geotecniche, idrogeologiche, ecc.) a scala 1:5.000 finalizzate a fornire un inquadramento del contesto geologico in cui si trova l'area in esame e alla scala dei progetti (1:500 o inferiore);
4. dati e risultati delle indagini geognostiche eseguite o di quelle di riferimento.




COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**B. Edifici e manufatti esistenti di qualsiasi destinazione d'uso:** *interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia che non prevedano modifiche dello schema statico dell'edificio/manufatto o che interessino un edificio/manufatto con dissesti strutturali.* Gli interventi dovranno attenersi a quanto prescritto dalle NTC/08 e la relazione tecnica dovrà contenere un apposito capitolo all'interno del quale si indicheranno le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e idrauliche del sito in esame nonché i vincoli paesaggistici-ambientali e quali accorgimenti tecnici verranno adottati in fase di realizzazione dell'intervento proposto, per mantenere e, se del caso, migliorare le condizioni preprogettuali. In ogni caso la relazione tecnica dovrà contenere un'autocertificazione a firma congiunta del Progettista e di un geologo iscritto all'Ordine dei Geologi nella quale si attesti che l'intervento proposto risulta influente rispetto al contesto geologico ambientale locale e che gli interventi previsti non altereranno le condizioni idrogeologiche o idrauliche del sito.

**C. Manufatti o interventi di modesta o modestissima incidenza sul terreno in termini di carico indotto e di modifica geomorfologica e idrogeologica** (muretti di recinzione, pavimentazioni esterne, porticati, ecc.): dovrà essere fornita una dichiarazione a firma di un geologo iscritto all'Ordine dei Geologi che attesti la compatibilità geoambientale e geotecnica dell'intervento fornendo se necessario indicazioni tecniche sui criteri tecnico-costruttivi da adottare per migliorare le condizioni statiche del nuovo manufatto e mitigarne l'eventuale impatto paesistico-ambientale. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera potrebbe condizionare sia la stabilità dell'area circostante che quella di manufatti presenti nell'immediato intorno (es. sbancamenti o riporti significativi) sarà necessario realizzare uno studio geologico/geotecnico specifico e completo analogo a quello previsto per gli interventi di nuova costruzione.




## **Art. 9**

### **Prescrizioni CLASSE III di fattibilità geologica**

**CLASSE III - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI:** aree che presentano consistenti limitazioni alla variazione di destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità geomorfologia, idrogeologica e idraulica e quindi richiedono indagini approfondite sia come supporto alla redazione di strumenti urbanistici attuativi, sia nel caso di intervento diretto, di tipo edificatorio, e l'applicazione di specifiche tecniche costruttive e/o l'attuazione di interventi di mitigazione del rischio, di consolidamento e bonifica.

**COMMA 1 - CLASSE IIIA** –Aree talora boscate con pericolosità geomorfologica, idrogeologica e idraulica media e/o adiacenti a zone con condizioni geostatiche locali o generali precarie

**A. Interventi di nuova costruzione fuori terra o interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente e qualsiasi intervento edificatorio non ricadente nei casi di cui alle lettere a), b), c) dell'art.27 della L.R. 12/2005:** studio geologico/geotecnico a livello di area e non di singolo progetto edilizio con i criteri indicati per la Classe II ma con un rilievo geomorfologico di dettaglio che consenta di valutare le condizioni di stabilità dell'area oggetto dell'intervento e che risulti adeguatamente esteso ad un intorno significativo di ampiezza non inferiore a 100 m di raggio rispetto all'area interessata dall'opera. I risultati di tale verifica dovranno essere visualizzati in una tavola a scala 1:1.000 o inferiore che integrerà gli elaborati grafici minimi da allegare (vedi Classe II) nonché commentati in uno specifico capitolo della relazione. Oltre alle verifiche di stabilità degli scavi temporanei e/o permanenti non protetti o protetti con opere provvisoriale con altezza superiore a 2 m, dove necessarie, si dovranno eseguire verifiche di stabilità del versante utilizzando i criteri stabiliti dalle NTC/08 e dalla CIRC/09 per un sufficiente tratto a monte e a valle dell'intervento, lungo una o più sezioni a seconda del progetto e della complessità geologica/geotecnica emersa dalle indagini geognostiche.



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)

P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010

**DOCUMENTO DI PIANO**

**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**


**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**B. Edifici e manufatti esistenti di qualsiasi destinazione d'uso:** *interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia che non prevedano modifiche dello schema statico dell'edificio/manufatto o che interessino un edificio/manufatto con dissesti strutturali.* valgono le prescrizioni previste per la Classe di fattibilità II ovvero è necessaria una autocertificazione a firma congiunta del Progettista e di un geologo iscritto all'Ordine dei Geologi.

**C. Manufatti o interventi di modesta o modestissima incidenza sul terreno in termini di carico indotto e di modifica geomorfologica e idrogeologica** (muretti di recinzione, pavimentazioni esterne, porticati, ecc.) valgono le prescrizioni previste per le classe di fattibilità geologica II

**COMMA 2 - CLASSE IIIB** - aree boscate e intercluse di tutela idrogeologica e di particolare interesse ambientale sottoposte a vincolo paesaggistico [art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42] e sottoposte o non a vincolo idrogeologico [R.D. 30 dicembre 1923 n°3267]. Nelle aree attualmente boscate così come definite dalla legge e dal regolamento regionale forestale nonché in quelle nelle quali il patrimonio boschivo venga distrutto per cause dolose, colpose o accidentali sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme. In generale sono da ritenersi ammissibili solo particolari interventi puntuali compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri morfologici, ambientali, vegetazionali e paesistici. In ogni caso qualsiasi intervento è subordinato all'esecuzione di studi geologici, geotecnici, paesistico-ambientali e idraulico-forestali adeguatamente estesi ed approfonditi in rapporto alle caratteristiche del sito e dell'opera. Lo studio dovrà essere realizzato come indicato al comma 1 cioè prevedere un rilievo di dettaglio che evidenzi le condizioni di stabilità dell'area oggetto dell'intervento e che risulti adeguatamente esteso ad un intorno significativo che in questo caso dovrà avere un'ampiezza non inferiore a 150 m di raggio rispetto all'area interessata dall'opera.



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)

P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010

DOCUMENTO DI PIANO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA


NORME GEOLOGICHE DI PIANO

---

**COMMA 3 - CLASSE IIIC - fascia di rispetto e di conservazione idraulico-ambientale del T. Ardivestra e del T. Schizzola esterna alla fascia, di ampiezza 10 m, sottoposta a vincolo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904** in tale area dovranno essere conservate o migliorate le attuali caratteristiche naturali e ambientali. Un uso del suolo diverso da quello attuale non dovrà alterare l'equilibrio idrogeologico/idraulico o produrre modificazioni rilevanti dei caratteri morfologici, ambientali, vegetazionali e paesistici. A tale scopo gli interventi edilizi e/o infrastrutturali dovranno essere subordinati da uno studio idrogeologico che valuti l'interferenza con la circolazione idrica sotterranea e da uno studio idraulico che dovrà accertare l'assenza di rischio di esondazione.

**COMMA 4 - CLASSE IIID - area di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti individuata con il criterio geometrico:** ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nella zona di rispetto individuata con il criterio geometrico (*costituita, per i pozzi, da una porzione di cerchio di raggio pari a 200 m con centro nel punto di captazione e per le sorgenti da una porzione di cerchio di raggio pari a 200 m con centro nel punto di captazione che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsia passante per la captazione*) gli interventi urbanistici ed infrastrutturali risultano oggetto di precisi divieti e limitazioni. Sono ammessi interventi urbanistici e infrastrutturali a seguito di indagini idrogeologiche approfondite che evidenzino la non interferenza fra le nuove opere e gli acquiferi da cui emungono i pozzi idropotabili e la sorgente e all'adozione, dei criteri tecnico-costruttivi indicati nella D.g.r. del 10 aprile 2003 n° 7/12693 "Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n°152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano" La ripermimetrazione della zona di rispetto individuata con il criterio geometrico indicata nel presente studio geologico, può essere modificata con la realizzazione di uno studio idrogeologico, idrochimico come previsto nella D.g.r. n° 6/15137 del 27.06.1996 e nelle "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n°152" dell'accordo del 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome.






COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**COMMA 5 CLASSE III E zona 2 (abitato) area PS/267 172-LO-PV Sanguignano** dove sono esclusivamente consentiti gli interventi previsti dall'art.50 comma 3 delle N.T.A. del PAI di seguito riportati e per la realizzazione delle opere/infrastrutture ammissibile valgono le prescrizioni previste per le classe di fattibilità geologica IIIA

1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5/08/1978, n°457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
3. le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
4. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
5. gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n°490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
6. gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
7. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
8. gli interventi di ristrutturazione edilizia, lettera d) dell'art. 31 della L. 5/08/1978, n°457;
9. gli ampliamenti degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
10. la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
11. gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.




## **Art. 10**

### **Prescrizioni CLASSE IV di fattibilità geologica**

**CLASSE IV – FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI** aree nelle quali l'elevata pericolosità per dissesto idrogeologico e idraulico unitamente ai vincoli sovracomunali esistenti escludono l'edificazione e richiedono viceversa la programmazione di interventi di mitigazione del rischio.

**COMMA 1 - CLASSE IVA - aree individuate come frane attive (*Fa*)** valgono le prescrizioni indicate al comma 2 dell'art.9 delle N.T.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico P.A.I.e cioè sono esclusivamente consentiti:

1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero della lettera a) dell'art.27 della L.R. 12/2005;
3. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
4. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
5. le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
6. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
7. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.
8. gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.




COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**COMMA 2 - CLASSE IVB - aree individuate come frane quiescenti (*Fq*):** valgono le prescrizioni indicate al comma 3 dell'art.9 delle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. e cioè oltre agli interventi indicati per le aree *Fa* sono consentiti:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n°457, senza aumenti di superficie e volume; ovvero della lettere b) e c) dell'art.27 della L.R. 12/2005;
2. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
3. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 delle NTA del P.A.I., fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
4. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo.




COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**Comma 3 - CLASSE IVC zona 1 e zona 2 (area esterna all'abitato) area PS/267 172-LO-PV Sanguignano** dove sono esclusivamente consentiti gli interventi previsti dall'art.50 comma 1 e 2 delle N.T.A. del PAI, ovvero non è possibile realizzare qualsiasi intervento edificatorio


1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n°457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
3. le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
4. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
5. gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
6. gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
7. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**


---

**COMMA 4 - CLASSE IVD - aree non incluse nella perimetrazione P.A.I. (cioè non identificate come *Fa, Fq, Ee*) in alcuni casi anche boscate, caratterizzate da una elevata pericolosità a causa delle particolari condizioni geomorfologiche, geostatiche, idrogeologiche e idrauliche dell'area stessa e della zona circostante:** dovrà essere escluso qualsiasi intervento edilizio ed essere vietate alterazioni del reticolo idrografico e dell'assetto morfologico e ogni altro intervento che potrebbe pregiudicare gli equilibri geostatici e idrodinamici. Sono consentite opere, anche strutturali, finalizzate al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica dei siti. Per gli edifici e le infrastrutture esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo [lettere a), b), c) L.R. 12/2005] che non comportino variazioni del numero delle unità abitative come definiti dall'art.31 della Legge 457/1978. Potranno essere realizzate opere pubbliche o di interesse pubblico a condizione che non siano altrimenti localizzabili e che l'intervento non modifichi in senso peggiorativo l'equilibrio geostatico e idrogeologico esistente. La compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio idrogeologico presente dovrà essere rigorosamente e dettagliatamente dimostrata con studi geologici e geotecnici specifici da realizzarsi come prescritto dalle NTC/08 e dalla CIRC/09. E' inoltre ammissibile, a determinate condizioni, la realizzazione di infrastrutture tecniche o idrauliche puntuali di interesse collettivo. Sono altresì ammessi interventi che tendono alla riqualificazione agricola e forestale ed al riassetto idrogeologico. Escludendo quelli che comportano un aumento del carico antropico sono consentiti i cambiamenti d'uso solo a seguito di indagini puntuali che definiscano la compatibilità della nuova destinazione con l'assetto geomorfologico, idrogeologico e geotecnico dell'area. Laddove le previsioni urbanistiche ricadono parzialmente in Classe IV l'edificazione dovrà essere consentita solo nelle aree alle quali è stata attribuita una classe diversa dalla IV.



**COMMA 5 - CLASSE IVE – aree coinvolgibili da esondazioni e fenomeni di dissesto idraulico di carattere torrentizio del T.Ardivestra e T.Schizzola con pericolosità molto elevata (Ee):** sono le zone occupate dalle acque del torrente e dalle sue diramazioni e sono sede prevalente del deflusso della piena ordinaria ovvero sono costituite dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. In tali aree valgono le prescrizioni dell'art.9 delle N.T.A. del P.A.I. e cioè sono esclusivamente consentiti:

1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) della L.R. 12/2005;
3. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
4. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
5. i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
6. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
7. le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
8. l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
9. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
10. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente.



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**COMMA 6 - CLASSE IVF – Fascia di rispetto idraulico di ampiezza 10 m dei corsi d’acqua T.Ardivestra e T.Schizzola appartenenti al reticolo idrografico principale R.I.P.** di competenza della Regione Lombardia: valgono le disposizioni previste dal R.D. 25 luglio 1904 n°523 ed in particolare è vietata entro la fascia di 10 m la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati nonché le recinzioni con muratura che si elevino oltre la quota del piano campagna e gli scavi. Sempre in ottemperanza al R.D. 523/1904 entro la fascia di 4 m sono vietate le piantagioni e qualsiasi movimentazione del terreno mentre sono ammesse a distanza di 4 m dalle sponde recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica. Il limite delle fasce sopra indicate (10 e 4 m) è misurato, sulla base della giurisprudenza moderna, a partire dal piede arginale esterno o in assenza di argini, dalla sommità della sponda incisa; nel caso di sponde stabili consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. All’interno della fascia di 10 m è quindi vietata qualsiasi forma di edificazione anche di tipo temporaneo e qualsiasi attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichi l’assetto morfologico, idraulico, idrogeologico ed ambientale. Nelle aree già urbanizzate comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate saranno ammesse manutenzioni ordinarie e straordinarie, pertinenze dell’esistente, ampliamenti igienico-funzionali che non comportino creazioni di nuove entità abitative. Gli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo dovranno attenersi a quanto prescritto dal D.Lgs 152/2006 e dai Regolamenti Regionali n°3 e n°4 del 24 marzo 2006 e quindi essere autorizzati dalla Provincia di Pavia e ottenere preventivamente il parere di compatibilità idraulica della Regione Lombardia tramite la Sede Territoriale di Pavia.

**COMMA 7 - CLASSE IVG – fascia di rispetto idraulico di ampiezza 10 m dei corsi d’acqua fosso Riale della Valle (dalla foce fino a quota 360 m s.l.m.), Fosso Carigonzo (dalla foce fino a quota 400 m s.l.m.) e fosso Albarengo e un affluente di sinistra del Riale della valle indentificato con la sigla M19, appartenenti al reticolo idrografico minore R.I.M. di competenza comunale:** sui suddetti corsi d’acqua, valgono le disposizioni previste dal R.D. 25 luglio 1904 n°523 analoghi a quelli indicati al comma 6 per la Classe IVE. Per quanto riguarda le altre prescrizioni si rimanda al regolamento comunale esistente.



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)

P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010

**DOCUMENTO DI PIANO**

**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**


**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**COMMA 8 - CLASSE IVH – fascia di rispetto idraulico di ampiezza 4 m dei corsi d’acqua secondari appartenenti al reticolo idrografico minore R.I.M:** corrisponde alla fascia di ampiezza 4 m su entrambi i lati istituita in corrispondenza dei corsi d’acqua individuati in cartografia con la sigla M all’interno della quale è vietata qualsiasi edificazione. Per quanto riguarda le altre prescrizioni si rimanda regolamento comunale esistente

**COMMA 9 - CLASSE IVI - area di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti** ai sensi ai sensi del D.Lgs 152/2006 all’interno della zona di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti rappresentata dall’area immediatamente circostante l’opera di captazione avente raggio pari a 10 m, è vietata ogni attività di qualsiasi genere.






COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**Art. 11**

**Conservazione e salvaguardia della rete di drenaggio delle acque superficiali**

In relazione all'assetto geomorfologico del territorio è molto importante una corretta regimazione delle acque superficiali quindi è necessario conservare e mantenere efficiente tutto il reticolo idrografico esistente. Pertanto tutti i fossi e i canali pubblici o privati di qualsiasi destinazione d'uso presenti nel territorio comunale individuati o non in cartografia dovranno essere conservati e sugli stessi dovrà essere effettuata una periodica manutenzione. Per quanto riguarda le prescrizioni più dettagliate in merito agli obblighi di mantenimento/manutenzione dei fossi si rimanda al regolamento di polizia idraulica e di polizia rurale nonché a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**Art. 12**

**Fognature e condotte interrante**

Come previsto dalle NTC/08 per la realizzazione di fognature e di condotte di adduzione e/o distribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale è necessario uno specifico studio geologico e geotecnico. Tale studio non sarà necessario solo in caso di condotte di adduzione e/o distribuzione di "modesta entità" sia in termini di lunghezza che di dimensione della tubazione e quindi che prevedano scavi di ridotta profondità e gli stessi risultano compatibili con la sicurezza statica degli eventuali manufatti circostanti. L'U.T.C. sulla base degli elaborati progettuali deciderà comunque se l'opera è da ritenersi di "modesta entità tecnica" come sopra descritto. Nel caso il tracciato della condotta interessi zone sottoposte a vincolo paesaggistico o a vincolo idrogeologico e l'esecuzione dello scavo comporti l'asportazione e/o l'alterazione della vegetazione esistente si dovrà predisporre un adeguato progetto di ripristino ambientale. In ottemperanza alla D.g.r. del 10 aprile 2003 n°7/12693 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano" per la costruzione di fognature all'interno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile presenti nel territorio comunale si dovranno adottare, i criteri tecnico-costruttivi indicati al punto 3.1.




COMUNE DI MONTESEGALE (PV)  
P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010  
**DOCUMENTO DI PIANO**  
**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

**Art. 13**

**Scarico di acque reflue domestiche o assimilabili nel suolo,  
negli strati superficiali del sottosuolo e in corpi idrici superficiali  
in aree non servite da pubblica fognatura**

In tutto il territorio comunale le autorizzazioni per lo smaltimento delle acque reflue domestiche nel suolo, strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e dei Regolamenti Regionali 24 marzo 2006, n°3 e n°4 nonché della D.g.r. 5 aprile 2006 n°8/2318 *“Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’art.3, comma 1 del regolamento regionale 2006 n°3.* Alla richiesta del permesso di costruire, ovvero alla presentazione della D.I.A. per la realizzazione di nuovi insediamenti isolati da cui si origineranno scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili è necessario allegare copia della ricevuta di avvenuta presentazione alla Provincia di Pavia della relativa domanda di autorizzazione allo scarico. Gli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo nel reticolo idrografico minore dovrà ottenere l’autorizzazione idraulica da parte del comune di Monteseale nei modi previsti dal regolamento comunale mentre quelli nel reticolo idrico principale dovranno ottenere l’autorizzazione idraulica della Regione Lombardia tramite la sede territoriale di Pavia.



---

---


**Art. 14**

**Modificazioni morfologiche e agricole-forestali del suolo  
in corrispondenza delle aree non edificate**

Sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di movimento terra, piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno, ecc. sono compresi tra questi:

1. sostituzione, distruzione e nuovo impianto manto vegetale superficiale per usi non agricoli;
2. modificazioni della viabilità interpoderale;
3. opere di sistemazione idraulica-forestale eseguiti da soggetti privati;
4. movimenti di terra in generale anche a scopi agricoli quali trincee, sbancamenti, rilevati;
5. opere di consolidamento dei terreni;
6. opere idrauliche di qualsiasi natura sul reticolo idrico minore e su quello secondario;
7. scavi e modificazioni morfologiche del terreno per realizzazione di opere di raccolta acqua.

Gli interventi di cui sopra ed in generali tutte le opere comunemente indicate come “movimento terra” non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico, geostatico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi in particolar modo oltre che nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e a bosco ovvero negli ambiti di tutela individuati dal PTCP. Gli interventi di cui sopra se consentiti dalla normativa geologica della classe di fattibilità dell'area in cui ricadono sono subordinati alla presentazione all'U.T.C. di uno studio specifico (geoidrogeologico, geotecnico, agronomico-forestale, ecc). L'utilizzo dei materiali provenienti dagli scavi se non riimpiegati nell'ambito del cantiere e/o della proprietà sarà subordinato a quanto prescritto dalla L.R. 8 agosto 1998 n°14 ed in particolare agli art.35 e 36 e dall'art.186 “Terre e rocce da scavo” del D.Lgs 152/06 “*Norme in materia ambientale*” come modificato dal D.L. 16 gennaio 2008 n°4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 recante norme in materia ambientale*” Nella denuncia da presentarsi alla Provincia (quando necessaria) e al Comune dovranno essere specificati i volumi, il luogo di collocazione o deposito, il programma temporale dei lavori e il percorso stradale all'interno del territorio comunale. In ogni momento il Sindaco può sospendere opere di modificazione del suolo che comportino rischi pubblici, alterazioni all'ambiente e al paesaggio o che risultino contrarie al pubblico decoro. In questi casi sarà ordinato il ripristino, ricostituendo lo stato preesistente all'intervento.



COMUNE DI MONTESEGALE (PV)

P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010

**DOCUMENTO DI PIANO**

**COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**

**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

---

### **Art.15**

#### **Ricerca e sfruttamento acque sotterranee**

In tutto il territorio comunale il prelievo di acque sotterranee tramite sorgenti, pozzi o altri accorgimenti tecnici per qualunque uso sia finalizzato, dovrà avvenire sulla base delle normative regionali e statali in materia. In tal senso si dovrà fare riferimento al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n°2 e quindi l'esecuzione dei lavori di perforazione di nuovi pozzi idrici o di captazione di nuove sorgenti sia ad uso domestico che produttivi (agricolo o industriale) e la successiva concessione di sfruttamento è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale di Pavia – Assessorato Ambiente e Territorio – Settore Acqua